



Assifact
Associazione fra le Società di Factoring Italiane

CIRCOLARE TECNICA 5/92

Milano, 14 Febbraio 1992

**OGGETTO: BANCA D'ITALIA - Circolare n. 4 del 29 marzo 1988 - 82°
aggiornamento**

**Il Segretario Generale
Prof. A. Carretta**

DISTRIBUZIONE:

ABF FACTORING	DOTT. SINNONA
BAI FACTORING	DOTT. RATTI
BARCLAYS FACTORING	DOTT. VINCENT
BN FACTORING	DOTT. CORAGGIO
BOLEFIN FACTOR	DOTT. FERRONI
CARIPUGLIA FINANZIARIA	DOTT. RICCI
CBI FACTOR	AVV. BONDIOI
CENTRO FACTORING	DOTT. GUIDUCCI
	AVV. DEL FRATE
COFIRI FACTOR	DOTT. LENCI
COMIT FACTORING	DOTT. GHIDONI
CREDIT FACTORING	DOTT. LOCONSOLE
DESIO E BRIANZA FACTORING	RAG. BARBIERI
FACTOR INDUSTRIALE	RAG. REALI
FACTORIT	DOTT. FILIPPI
FARMAFACTORING	DOTT. IANTOSCA
FINE FACTORING	DOTT. AMBROSIO
FIN-ECO FACTORING	RAG. FACCHETTI
FINROMA	DOTT. VAZZA
FIRST CHEMICAL FACTORING	RAG. CARATI
FISCAMBI FACTORING	DOTT. BURCHI
GEFACTOR	DOTT. ROVELLI
GENERAL FACTOR	RAG. CASAMASSIMA
I.F.I.S. FACTORING	DOTT. BADOGGIO
IFITALIA	AVV. SCIUME'
	DOTT. MUSSO
MEDIOFACTORING	DOTT. CALLIGARO
MONTE PASCHI FACTOR	DOTT. TANSINI
OLIVETTI FINFACTORING	RAG. ZUIN
RCS FACTOR	DOTT. SAMAJA
RIESFACTORING	DOTT. BONAZZOLI
SANPAOLO FACTORING	RAG. DE PALO
	SIG. HAIM
SAVAFACTORING	DOTT. SSA FERRO MILONE
	DOTT. FURLOTTI
SELEFACTOR	DOTT. BUGLIONI DI MONALE
SERFACTORING	DOTT. GUIDORIZZI
SIFIND	DOTT. CAMBRIANI
SOPAFACOR	DOTT. CREMA
SPEI FACTORING	DOTT. DE SIMONE
SUD FACTORING	DOTT. PRINCIPE
TIRRENA PROFESSIONAL FACTOR	DOTT. GRECO
UFB FACTORING ITALIA	DOTT. VITTORI
VENETA FACTORING	DOTT. CANETTA
	DOTT. BARBUI

Presidenza e Segreteria:

Via Cerva, 9 - 20122 Milano MI

Telefono: (02) 76020127 - Telefax: (02) 76020159

Sede legale:

Via della Posta, 3 - 20123 Milano MI

Codice Fiscale 97067880159 - Partita I.V.A. 10316950152

Trasmettiamo in allegato le istruzioni della Banca d'Italia relative a:

- a) Patrimonio di Vigilanza consolidato
- b) Coefficiente di solvibilità individuale
- c) Coefficiente di solvibilità consolidato

Le istruzioni sono rivolte a tutti gli enti creditizi (aziende di credito ed istituti di credito speciale) ed ai gruppi creditizi.

E' quindi una novità rispetto alle istruzioni relative al patrimonio ed ai coefficienti prudenziali che erano rivolte alle sole aziende di credito ordinario.

Si osservi inoltre che il gruppo creditizio si pone come destinatario unitario della disciplina sul patrimonio e sul coefficiente di solvibilità consolidati.



VIGILANZA CREDITIZIA E FINANZIARIA

Roma. 4 febbraio 1992

Circolare n. 4 del 29 marzo 1988 - 82° aggiornamento

Oggetto:

Enti e gruppi creditizi: patrimonio di vigilanza consolidato; coefficiente di solvibilità individuale; coefficiente di solvibilità consolidato.

Ai sensi degli artt. 23 e 24 della legge di delega del 29 dicembre 1990, n. 428 (c.d. "Legge comunitaria per il 1990") sono stati emanati il 10 settembre 1991 i decreti legislativi per il recepimento nell'ordinamento italiano delle direttive:

- n. 89/299/CEE in materia di fondi propri degli enti creditizi, calcolati sia su base individuale sia su base consolidata (d.lgs. n. 302/91);
- n. 89/647/CEE relativa al coefficiente di solvibilità degli enti creditizi, calcolato anch'esso sia su base individuale sia su base consolidata (d.lgs. n. 301/91).

Si emanano con il presente atto le Istruzioni di Vigilanza volte a stabilire le modalità di calcolo del patrimonio di vigilanza consolidato e del coefficiente di solvibilità individuale e consolidato.

Le allegate Istruzioni costituiscono, pertanto, quadro organico di disciplina con le disposizioni in materia di patrimonio di vigilanza individuale degli enti creditizi, introdotte con il 75° aggiornamento del 18 dicembre 1991. Con esse si completa il recepimento nell'ordinamento interno del dettato comunitario volto ad armonizzare siffatti strumenti di vigilanza.

I. Elementi di rilievo della disciplina

Gli elementi che caratterizzano la nuova disciplina sono i seguenti.

- a) Le istruzioni sono rivolte a tutti gli enti creditizi (aziende di credito e istituti di credito speciale) ed ai gruppi creditizi. Il coefficiente di solvibilità individuale per gli enti non appartenenti a gruppi creditizi e quello consolidato sono fissati all'8 per cento.
- b) Assume rilievo la figura del gruppo creditizio. Esso si

BANCA D'ITALIA

2

pone come destinatario unitario della disciplina sul patrimonio e coefficiente di solvibilità consolidati.

In tale ambito, la capogruppo di un gruppo creditizio emana, nei confronti delle componenti il gruppo stesso, le disposizioni necessarie per il calcolo del coefficiente di solvibilità consolidato ed assicura il costante rispetto del requisito minimo di patrimonializzazione richiesto per il gruppo. Allo scopo, essa si avvale dei poteri di controllo che le competono sulle attività poste in essere dai componenti il gruppo.

Si sottolinea che gli enti creditizi appartenenti al gruppo, oltre ad essere ricompresi nel coefficiente consolidato, devono osservare un ulteriore vincolo dettato al fine di assicurare una adeguata distribuzione dei mezzi patrimoniali del gruppo tra le sue componenti. E' così fissato un limite minimo di patrimonializzazione, per le singole componenti creditizie del gruppo, pari al 7 per cento a patto, ovviamente, che risulti comunque rispettato il coefficiente dell'8 per cento, imposto a livello di intero gruppo.

- c) Coerentemente con le disposizioni comunitarie e nazionali in materia di consolidamento, i metodi da utilizzare nelle operazioni di consolidamento sono i seguenti:
- "integrale", per i soggetti controllati;
 - "proporzionale", per quelli controllati congiuntamente;
 - del "patrimonio netto" per i soggetti - non controllati nè sottoposti a controllo congiunto - partecipati in misura non inferiore al 20 per cento del capitale.
- d) Nel calcolo del coefficiente di solvibilità consolidato particolari disposizioni di tipo transitorio sono previste per le SIM in considerazione degli specifici requisiti patrimoniali richiesti individualmente a siffatti intermediari.
- e) La Banca d'Italia può stabilire, nei confronti dei gruppi creditizi o di singoli enti creditizi, un più elevato requisito minimo di patrimonializzazione in presenza di elementi di accentuata rischiosità.
- f) L'Organo di Vigilanza può anche richiedere l'inclusione, nel calcolo del coefficiente di solvibilità consolidato, dei dati relativi alle società ed enti, esercenti attività creditizia o finanziaria, non compresi in un gruppo creditizio ma controllati dalla persona fisica o giuridica ovvero dalla società di persone che controlla la capogruppo di un gruppo creditizio (cc.dd. "soggetti a latere").

BANCA D'ITALIA

3

- g) Continuano ad essere applicati alle sole aziende di credito sia il coefficiente patrimoniale minimo riferito alle dimensioni dell'intermediazione svolta in Italia sia il limite del decuplo del patrimonio per il rilascio di crediti di firma e di altri impegni di natura finanziaria.

II. Decorrenza delle disposizioni

Le discipline sul calcolo del patrimonio di vigilanza consolidato e sul coefficiente di solvibilità, individuale e consolidato, si applicano a decorrere dalle segnalazioni relative al mese di giugno 1992 che dovranno essere trasmesse entro e non oltre il 25 settembre successivo, per quanto concerne il coefficiente di solvibilità individuale, ed il 25 ottobre successivo, per quanto riguarda patrimonio e coefficiente consolidati.

Il coefficiente di solvibilità consolidato per i gruppi creditizi e quello individuale per gli enti creditizi non ricompresi nei gruppi - entrambi fissati all'8 per cento - fino al 31 dicembre 1992 sono pari al 7,25 per cento.

Fino al 31 dicembre 1993 i fondi rischi, al netto dei pertinenti elementi rettificativi, sono computabili nel limite dell'1,5 per cento delle attività di rischio ponderate (ovvero nel limite della maggiore percentuale, comunque non superiore al 2 per cento, eccezionalmente e temporaneamente autorizzata dalla Banca d'Italia). Tale disposizione riguarda il calcolo del patrimonio di vigilanza sia individuale sia consolidato. Nel calcolo del patrimonio individuale relativo ai mesi di giugno e luglio 1992, il suddetto limite dell'1,5 per cento non trova applicazione. Ovviamente, tale limite sarà vigente a decorrere dalla segnalazione relativa al mese di agosto p.v. (da trasmettere entro il 25 settembre successivo). Con riferimento al patrimonio consolidato, resta fermo che il suesposto limite si applica a decorrere dalla segnalazione relativa al mese di giugno 1992 (da presentare entro il 25 ottobre successivo).

III. Modalità di segnalazione

La capogruppo (o il singolo ente creditizio nei casi previsti dalle presenti istruzioni) è tenuta ad inviare le segnalazioni sul patrimonio di vigilanza consolidato e sul coefficiente di solvibilità consolidato con apposita rilevazione su supporto magnetico, secondo le modalità previste nel Fascicolo "Istruzioni per la compilazione delle segnalazioni sul patrimonio di vigilanza e sui coefficienti prudenziali", istituito con circolare n. 155 del 18 dicembre 1991.

Le aziende di credito trasmettono le segnalazioni riguardanti il coefficiente di solvibilità individuale mediante l'inclusione dei dati in apposita

BANCA D'ITALIA

4

sezione della matrice dei conti.

Gli istituti di credito speciale sono tenuti invece a trasmettere tali segnalazioni su supporto magnetico attraverso il mod. 134/A Vig.

A decorrere dalla segnalazione riferita al 30 giugno 1992, viene abolito il mod. 134 Vig.

IV. Disposizioni transitorie

1) Gli enti creditizi abilitati all'esercizio del credito fondiario, ove incontrino rilevanti difficoltà nell'individuare, con riferimento alla situazione in essere al 30 giugno 1992, i crediti ipotecari per l'acquisto di immobili di tipo residenziale che presentino i requisiti richiesti per la ponderazione al 50 per cento, possono fare riferimento ai dati segnalati nel mod. 391/F ("Crediti, impegni e domande di finanziamento ripartiti per settore di appartenenza della clientela beneficiaria"). Essi quantificano convenzionalmente detti crediti in misura pari:

- all'ammontare degli impieghi non agevolati verso "famiglie consumatori";
- alla quota-parte delle rate in scadenza e delle rate arretrate corrispondente all'incidenza dei prestiti di cui al punto precedente sul totale degli impieghi.

Va in ogni caso escluso l'intero ammontare dei crediti (comprensivo dell'esposizione a scadere) che siano classificati in sofferenza o per i quali non sia intervenuto il pagamento del capitale o degli interessi da oltre sei mesi.

Nelle segnalazioni successive al 30 giugno 1992 l'importo dei predetti impieghi, ponderati al 50 per cento sulla base dei menzionati criteri convenzionali, è progressivamente ridotto in relazione ai rimborsi e ad altri fatti estintivi delle ragioni di credito.

Analogamente è concessa alle aziende di credito, le quali possono, a tal fine, fare riferimento all'ammontare dei mutui interamente assistiti da ipoteca erogati in favore di "famiglie consumatori" nonché alla quota-parte degli interessi da percepire corrispondente all'incidenza di tali rapporti sul totale degli impieghi.

2) Gli enti e i gruppi creditizi, che all'atto dell'entrata in vigore della presente normativa presentino un rapporto patrimoniale non in linea con il valore minimo richiesto, ovvero prevedano che possano verificarsi situazioni di disallineamento, sottopongono all'esame della Banca d'Italia, in occasione del primo invio delle segnalazioni, un

BANCA D'ITALIA

5

dettagliato programma di rientro nel quale siano indicate le previste evoluzioni delle attività di rischio e le concrete iniziative da adottare per ricondurre l'impresa su valori patrimoniali in linea con il minimo richiesto.

La Banca d'Italia esamina le proposte formulate valutandone la coerenza con l'obiettivo di assicurare in tempi brevi il rispetto del requisito patrimoniale minimo e formulando in proposito eventuali osservazioni.

- 3) Le filiali italiane di banche estere di Paesi non appartenenti alla Comunità Economica Europea o al Gruppo dei Dieci devono far conoscere alla Banca d'Italia la disciplina vigente nel Paese di origine in materia di requisiti patrimoniali.

A tal fine, esse sono tenute a trasmettere entro 60 giorni dalla emanazione delle presenti istruzioni la necessaria documentazione attestante le misure di adeguatezza patrimoniale richieste dalle Autorità di vigilanza estere.

* * *

In sede di emanazione del decreto legislativo di recepimento della direttiva 86/635/CEE - in materia di conti annuali e consolidati degli enti creditizi e finanziari - il legislatore delegato ha esercitato l'opzione che consente l'iscrizione in bilancio del "fondo per rischi bancari generali".

Pertanto, i soggetti che a partire dal bilancio 1991 ritenessero di costituire il predetto fondo - nel rispetto delle condizioni previste dalle istruzioni di vigilanza - potranno includere il relativo ammontare nella pertinente voce del patrimonio di base già a far tempo dalla segnalazione del mese di febbraio 1992 (da presentare entro il 25 marzo).

E' abrogata la disposizione transitoria prevista nel 75° aggiornamento del 18 dicembre u.s. che rinviava la computabilità del suddetto fondo al momento in cui il legislatore italiano avesse esercitato la relativa opzione.

* * *

Distinti saluti.

PATRIMONIO DI VIGILANZA E COEFFICIENTI PATRIMONIALI MINIMI OBBLIGATORI

Fonti normative

La presente disciplina dà attuazione:

- a) all'Accordo internazionale di Basilea dell'11 luglio 1988 sulla valutazione del patrimonio e sui coefficienti patrimoniali minimi;
- b) alle direttive 89/299/CEE del 17 aprile 1989 e 89/647/CEE del 18 dicembre 1989, rispettivamente in materia di fondi propri e di coefficiente di solvibilità degli enti creditizi;
- c) ai decreti legislativi nn. 302 e 301 del 10 settembre 1991, di attuazione rispettivamente delle direttive 89/299/CEE e 89/647/CEE, a norma degli artt. 23 e 24 della legge 29 dicembre 1990, n. 428.

Ai fini della presente disciplina (in particolare, per le Sezioni II e IV), si definiscono:

- "soggetti controllati", le società o gli enti appartenenti ad un gruppo creditizio, ai sensi della disciplina di cui al Cap. LII;
- "soggetti sottoposti a controllo congiunto", le società o gli enti esercenti attività creditizia o finanziaria, al cui capitale la capogruppo e le società e gli enti componenti il gruppo creditizio ovvero un singolo ente creditizio partecipino (1) in misura complessivamente non inferiore al 20 per cento del capitale, i quali siano controllati congiuntamente da altri soggetti e in base ad accordi con essi;
- "soggetti collegati almeno al 20 per cento", le società o gli enti diversi da quelli di cui al punto precedente, esercenti attività creditizia o finanziaria, partecipati (1) da una o più componenti il gruppo creditizio ovvero da un singolo ente creditizio in misura complessivamente non inferiore al 20 per cento del capitale;
- "soggetti a latere", le società o gli enti, esercenti attività creditizia o finanziaria, non compresi in un gruppo creditizio ma controllati dalla persona fisica o giuridica che controlla la capogruppo di un gruppo creditizio ovvero il singolo ente creditizio.

(1) Anche attraverso società fiduciarie o comunque attraverso soggetti interposti.

SEZIONE I
PATRIMONIO DI VIGILANZA INDIVIDUALE

**Ambito di
applicazione**

Le presenti disposizioni si applicano agli enti creditizi iscritti all'Albo di cui all'art. 29 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e successive modificazioni e integrazioni (ad esclusione delle sezioni di credito speciale senza personalità giuridica i cui elementi patrimoniali confluiscono in quelli dell'ente di appartenenza).

Nel calcolo del patrimonio gli enti creditizi tengono conto anche degli elementi patrimoniali riguardanti le proprie filiali estere.

1. Struttura del patrimonio di vigilanza individuale

Il patrimonio di vigilanza individuale è calcolato come somma algebrica di una serie di elementi positivi e negativi la cui computabilità viene ammessa, con o senza limitazioni a seconda dei casi, in relazione alla qualità patrimoniale riconosciuta a ciascuno di essi.

Gli elementi positivi che concorrono alla quantificazione del patrimonio devono poter essere utilizzati senza restrizioni o indugi per la copertura dei rischi e delle perdite aziendali nel momento in cui tali rischi o perdite si manifestano. L'importo di tali elementi è depurato degli eventuali oneri di natura fiscale.

**Patrimonio
di base**

Il capitale versato, le riserve e il fondo per rischi bancari generali costituiscono gli elementi patrimoniali di qualità primaria.

Il totale dei suddetti elementi, previa deduzione delle azioni o quote proprie in portafoglio, delle attività immateriali nonché delle perdite registrate in esercizi precedenti ed in quello in corso, costituisce il "patrimonio di base".

Tale aggregato viene ammesso nel computo del patrimonio di vigilanza senza alcuna limitazione.

**Patrimonio sup-
plementare**

Le riserve di rivalutazione, i fondi rischi, gli strumenti ibridi di patrimonializzazione e le passività subordinate costituiscono gli elementi patrimoniali di qualità secondaria.

Il totale dei suddetti elementi, previa deduzione delle previsioni di dubbi esiti sui crediti, delle minusvalenze sui titoli nonché di altri elementi negativi, costituisce il "patrimonio supplementare".

Tale aggregato è computabile entro il limite massimo rappresentato dall'ammontare del "patrimonio di base".

Si precisa che:

- i fondi rischi, al netto delle previsioni di dubbi esiti sui crediti, delle minusvalenze sui titoli e degli altri elementi negativi, non possono eccedere l'1,25 per cento (1) (eccezionalmente e temporaneamente elevabile sino al 2 per cento previa autorizzazione della Banca d'Italia) delle attività di rischio ponderate, calcolate ai fini del coefficiente individuale di solvibilità;
- le passività subordinate non possono eccedere il 50 per cento del patrimonio di base.

(1) Fino al 31 dicembre 1993 tale limite è pari all'1,50 per cento.

Elementi da dedurre ai fini della determinazione del patrimonio di vigilanza individuale

Dall'ammontare complessivo del "patrimonio di base" e del "patrimonio supplementare" si deducono le partecipazioni e le altre interessenze (prestiti subordinati e strumenti ibridi di patrimonializzazione che posseggano le caratteristiche per essere computati nel patrimonio degli emittenti) possedute in enti creditizi e/o finanziari.

L'importo così ottenuto costituisce il patrimonio di vigilanza individuale.

2. Modalità di redazione dello schema di segnalazione del patrimonio di vigilanza individuale

Ai fini della redazione dello schema di segnalazione si rinvia a quanto riportato nel fascicolo "Istruzioni per la compilazione delle segnalazioni sul patrimonio di vigilanza e sui coefficienti prudenziali".

3. Trattamento di alcuni elementi utili ai fini del calcolo del patrimonio di vigilanza individuale

Di seguito si indica, in generale, il trattamento di alcuni elementi utili ai fini del calcolo del patrimonio di vigilanza individuale.

A) Elementi positivi del patrimonio di vigilanza individuale

Fondo per rischi bancari generali

Costituisce componente positiva del patrimonio di base il "fondo per rischi bancari generali" di cui all'art. 38 della direttiva 86/635/CEE relativa ai conti annuali e consolidati degli enti creditizi e finanziari.

La computabilità del fondo è subordinata alle seguenti condizioni:

- sia iscritto con tale denominazione nel passivo dello stato patrimoniale del bilancio e il saldo delle sue variazioni risulti distintamente nel conto economico;
- risulti destinato alla copertura dei rischi propri delle operazioni bancarie.

Fondi rischi

Rientrano tra i fondi rischi computabili nella determinazione del patrimonio supplementare anche quelli costituiti a fronte del "rischio paese" e della partecipazione al Fondo interbancario di tutela dei depositi (sia per le somme erogate sia per gli impegni assunti).

Strumenti ibridi di patrimonializzazione

Tra gli strumenti ibridi di patrimonializzazione rientrano le passività irredimibili ovvero rimborsabili su richiesta dell'emittente e con il previo consenso della Banca d'Italia, quando il relativo contratto preveda che:

- a) in caso di perdite di bilancio che determinino una diminuzione del capitale versato e delle riserve al di sotto del livello minimo di patrimonio previsto per l'autorizzazione all'esercizio del credito, le somme rivenienti dalle suddette

passività e dagli interessi maturati possano essere utilizzate per far fronte alle perdite, al fine di consentire all'ente emittente di continuare l'attività;

- b) in caso di andamenti negativi della gestione, possa essere sospeso il diritto alla remunerazione nella misura necessaria ad evitare o limitare il più possibile l'insorgere di perdite;
- c) in caso di liquidazione dell'ente emittente, il debito sia rimborsato solo dopo che siano stati soddisfatti tutti gli altri creditori non ugualmente subordinati.

I contratti che ad una scadenza originaria particolarmente lunga associano la facoltà, esercitabile dall'emittente, di rinnovare il debito a tempo indefinito sono assimilabili alle passività irredimibili. In questi casi il contratto prevede espressamente che il rimborso alla scadenza avvenga con il preventivo consenso della Banca d'Italia.

Gli strumenti ibridi di patrimonializzazione sono ricompresi nel calcolo del patrimonio di vigilanza individuale previo consenso della Banca d'Italia e per un importo pari alle somme effettivamente ricevute dall'ente.

Ai sensi dell'art. 2, comma 3, del decreto legislativo 10 settembre 1991, n. 302, la Banca d'Italia, anche in presenza dei suddetti requisiti, può escludere o limitare la computabilità nel patrimonio di vigilanza degli strumenti ibridi di patrimonializzazione sulla base di valutazioni, anche caso per caso, fondate sul regolamento contrattuale o sulla inadeguata potenzialità dell'ente emittente.

Ai sensi dell'art. 2, comma 4, del decreto legislativo n. 302/91, gli strumenti ibridi di patrimonializzazione possono essere emessi dagli enti creditizi, indipendentemente dal tipo e dalla natura giuridica degli enti stessi, anche sotto forma di obbligazioni e di altri titoli similari. Le emissioni sono soggette a preventivo benessere della Banca d'Italia. Sui titoli sono richiamati gli estremi del relativo provvedimento nonchè il contenuto della clausola indicata al precedente punto a).

Alle emissioni obbligazionarie effettuate a norma delle presenti istruzioni si applicano le disposizioni dell'art. 18, comma 4, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356.

Si applicano le disposizioni previste per le passività subordinate, di cui al successivo punto, riguardanti: le clausole che possano comportare il rimborso anticipato del debito, il riacquisto di quote dello stesso debito da parte dell'emittente e le operazioni comportanti la prestazione di garanzie.

Per le modalità di inoltro delle richieste di preventivo benessere, relative sia alla computabilità nel patrimonio di vigilanza degli strumenti ibridi di patrimonializzazione sia ai casi sopra indicati, trovano altresì applicazione le corrispondenti disposizioni previste per le passività subordinate, di cui al successivo punto.

Passività subordinate

Principi generali

I contratti che regolano l'emissione di passività subordinate prevedono espressamente che:

- a) in caso di liquidazione dell'ente emittente, il debito sia rimborsato solo dopo che siano stati soddisfatti tutti gli altri creditori non ugualmente subordinati;
- b) la durata del rapporto non sia inferiore ai cinque anni e, qualora la scadenza sia indeterminata, debba essere previsto per il rimborso un preavviso di almeno cinque anni;

- c) il rimborso anticipato delle passività avvenga solo su iniziativa dell'emittente ed è soggetto a nulla osta della Banca d'Italia.

I contratti non contemplano clausole in forza delle quali, in casi diversi da quelli indicati sub a) e sub c), il debito diventi rimborsabile prima della scadenza. Tuttavia, in considerazione del fatto che in passato era consuetudine internazionale inserire nei contratti di prestito subordinato clausole del tipo "negative pledge" e "cross default" (secondo le quali è possibile il rimborso anticipato in presenza di inadempimenti dell'ente emittente), la computabilità dei prestiti stipulati anteriormente al mese di luglio 1988 (mese di entrata in vigore dell'Accordo di Basilea) può essere consentita anche in presenza di tali clausole.

Le passività subordinate sono ricomprese nel patrimonio di vigilanza individuale previo consenso della Banca d'Italia.

Ai sensi dell'art. 2, comma 3, del decreto legislativo 10 settembre 1991, n. 302, anche in presenza dei requisiti di cui ai punti a), b) e c) la Banca d'Italia può escludere o limitare la computabilità nel patrimonio di vigilanza delle passività subordinate sulla base di valutazioni, anche caso per caso, fondate sul regolamento contrattuale o sulla inadeguata potenzialità dell'ente emittente.

Ai sensi dell'art. 2, comma 4, del decreto legislativo n. 302/91, le passività subordinate possono essere emesse dagli enti creditizi, indipendentemente dal tipo e dalla natura giuridica degli enti stessi, anche sotto forma di obbligazioni e di altri titoli similari. Le emissioni sono soggette a preventivo benestare della Banca d'Italia. Sui titoli sono richiamati gli estremi del relativo provvedimento.

Alle emissioni obbligazionarie effettuate a norma delle presenti istruzioni si applicano le disposizioni dell'art. 18, comma 4, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356.

Le passività subordinate sono ricomprese nel calcolo del patrimonio soltanto per un importo pari alle somme effettivamente ricevute e ancora a disposizione dell'ente al momento della segnalazione. Inoltre, la computabilità di tali somme è ridotta di un quinto ogni anno durante i cinque precedenti la data di scadenza del rapporto, in mancanza di un piano di ammortamento che produca effetti analoghi.

Richiesta di preventivo benestare della Banca d'Italia

La richiesta del preventivo benestare per la computabilità della passività subordinata nel patrimonio di vigilanza va corredata di tutte le informazioni utili a consentire all'Organo di Vigilanza una valutazione dell'effettiva portata degli impegni assunti dall'istituzione emittente.

La suddetta richiesta di ammissione del contratto e la relativa documentazione sono inoltrate in duplice copia alla Filiale della Banca d'Italia territorialmente competente.

In particolare, a seconda del tipo di operazione e qualora la struttura contrattuale lo preveda, sono forniti completi di allegati:

- il contratto di emissione della passività subordinata;
- la circolare di offerta ("offering circular");
- l'accordo di "trust" ("trust agreement");
- eventuali successivi accordi intervenuti a modifica dei predetti contratti.

Occorre, inoltre, esibire tutti i contratti e rendere noti gli accordi riguardanti operazioni comunque connesse con quella oggetto di esame.

Al fine di ridurre i tempi necessari per la verifica dei requisiti per l'ammissione del debito subordinato, gli enti creditizi possono sottoporre all'esame dell'Organo di Vigilanza anche progetti di contratto, ferma restando la necessità di inviare il contratto definitivo una volta che essi abbiano dato corso all'operazione.

Riacquisto da parte dell'emittente di quote delle passività subordinate emesse

Nella ipotesi di riacquisto da parte dell'emittente di quote delle passività subordinate emesse, si distinguono due fattispecie a seconda che il riacquisto sia finalizzato o meno all'annullamento dei certificati.

Il primo caso è da considerarsi alla stregua di un formale rimborso anticipato di una quota del debito e pertanto deve essere soggetto a nulla osta della Banca d'Italia.

Nel secondo caso il riacquisto può essere effettuato liberamente, fermo restando l'obbligo di detrarre le quote, anche momentaneamente presenti nel proprio portafoglio, dal computo delle passività subordinate a disposizione dell'ente. Tuttavia è fatto divieto agli emittenti di detenere titoli rappresentativi di proprie passività subordinate per un ammontare superiore al 10 per cento di ciascuna emissione.

"Illegality clause"

Per effetto della clausola "illegality clause" il creditore o l'emittente ha la facoltà di richiedere il rimborso anticipato del credito/debito subordinato qualora una norma di legge o di regolamento vieti di possedere attività o passività in quella forma o, più in generale, impedisca di tener fede agli obblighi assunti in base al contratto di emissione.

Benché a stretto rigore questa clausola rappresenti un'ipotesi di rimborso anticipato che esula dalla volontà dell'emittente, essa si considera ammissibile ove risulti chiaramente che il rimborso dipende da un "factum principis" al quale il debitore (creditore) debba necessariamente uniformarsi. In questo caso non è necessario richiedere il preventivo consenso della Banca d'Italia per anticipare il rimborso del contratto.

Garanzie prestate all'emissione di passività subordinate e conseguenti operazioni di "on-lending"

Il rilascio di garanzie all'emissione di passività subordinate consta di due atti distinti ma coordinati:

- l'ente creditizio assume la posizione di garante di un debito subordinato emesso da una sua controllata (o da altro soggetto);
- l'ente creditizio emette in proprio una passività subordinata (di contenuto identico alla prima) che viene sottoscritta dal soggetto emittente l'altra passività. I fondi raccolti con la prima emissione vengono così messi a disposizione del prenditore finale (operazione di "on-lending").

Le condizioni di ammissibilità dei debiti subordinati indicate nelle presenti istruzioni vanno rispettate in tutti i contratti connessi con la suddetta operazione. In particolare, è necessario che il rilascio della garanzia non obblighi l'ente creditizio a rimborsare il prestito in via anticipata rispetto ai termini del contratto di "on-lending".

Il contratto che disciplina la prima emissione prevede inoltre:

- che la garanzia prestata dall'ente creditizio abbia anch'essa carattere subordinato;
- che l'adempimento del garante estingua le obbligazioni del debitore principale (primo emittente).

Il contratto di "on-lending" a sua volta contiene una clausola in base alla quale gli importi eventualmente pagati dall'istituzione creditizia in relazione alla garanzia prestata sono portati in riduzione di quanto dovuto al sottoscrittore del debito subordinato da essa emesso.

B) Elementi negativi del patrimonio di vigilanza individuale

Previsioni di dubbi esiti

Costituiscono dubbi esiti le quote di crediti per cassa e di firma — in linea capitale e in linea interessi — nei confronti di qualsiasi soggetto (anche creditizio) che è ragionevole prevedere si traducano in perdite.

A questo fine occorre, in particolare, tener conto delle riduzioni del valore dei crediti che dipendono dal deterioramento delle condizioni di solvibilità dei debitori e dal fattore "rischio paese".

L'importo dei "dubbi esiti" collegati al fattore "rischio paese" è pari al maggiore dei due seguenti valori:

- a) ammontare del fondo eventualmente iscritto in bilancio a fronte specificamente del "rischio paese";
- b) 30 per cento di tutti i crediti (per cassa e di firma) non garantiti (1) vantati nei confronti di soggetti (persone fisiche e giuridiche) residenti nei paesi a rischio (2).

Per l'individuazione di tali paesi le banche sottopongono alla Banca d'Italia una specifica lista, predisposta sulla base di metodologie concordate con la Professione bancaria e approvate dalla Banca d'Italia medesima.

Tra i "dubbi esiti" si ricomprendono anche le previsioni di perdita gravanti sulle somme erogate a favore del Fondo interbancario di tutela dei depositi per gli interventi in corso. La quantificazione di tali perdite si effettua sulla base delle valutazioni espresse dagli organi del "Fondo" nel rendiconto annuale di gestione.

Gli enti creditizi che hanno beneficiato di interventi del Fondo interbancario di tutela dei depositi, o di analoghe forme autoassicurative, non includono tra i "dubbi esiti" le previsioni di perdita che risultano coperte dai citati interventi.

Minusvalenze su titoli

Ai fini della determinazione del patrimonio di vigilanza individuale gli enti creditizi tengono conto anche delle minusvalenze insite nel portafoglio titoli di loro proprietà alla data di riferimento.

Le minusvalenze sui titoli si computano confrontando il valore contabile (al netto di eventuali "fondi svalutazione") e il valore corrente dei titoli stessi.

È consentita la compensazione tra minusvalenze e plusvalenze a condizione che sia effettuata all'interno delle categorie di titoli, indicate nel fascicolo per la compilazione delle segnalazioni.

(1) Con la esclusione dei crediti espressi in valuta locale e finanziati con provvista in valuta del medesimo paese, nonché, per le filiali italiane di banche estere, dei crediti erogati a favore di soggetti residenti nel paese di origine della casa-madre.

(2) Ivi incluse le filiali italiane di banche estere aventi sede nei paesi a rischio.

Le minusvalenze su titoli così determinate, al netto delle eventuali compensazioni operate, sono detratte dall'aggregato patrimoniale in esame nella misura del 50 per cento del loro ammontare.

Le suddette disposizioni non si applicano ai titoli che rappresentino partecipazioni dell'ente creditizio.

Partecipazioni

Dall'ammontare complessivo del patrimonio di base e di quello supplementare sono dedotte:

- a) le partecipazioni in enti creditizi e finanziari superiori al 10% del capitale sociale dell'ente partecipato e gli strumenti ibridi di patrimonializzazione e le attività subordinate verso tali enti;
- b) le partecipazioni in enti creditizi e finanziari pari o inferiori al 10% del capitale dell'ente partecipato, gli strumenti ibridi di patrimonializzazione e le attività subordinate verso enti creditizi e finanziari, diversi da quelli indicati al precedente punto a), anche non partecipati. Tali interessenze sono dedotte per la parte del loro ammontare complessivo che ecceda il 10 per cento del valore positivo del patrimonio di base e supplementare.

Gli strumenti ibridi di patrimonializzazione e le attività subordinate, indicate ai precedenti punti a) e b), sono dedotti se posseggano le caratteristiche per essere computati nel patrimonio di vigilanza degli emittenti.

Il valore delle partecipazioni va segnalato al netto delle quote di pertinenza dei fondi costituiti a fronte degli stessi. Nel caso in cui non sia possibile attribuire tali fondi alle singole partecipazioni, gli stessi devono essere anzitutto riferiti alle partecipazioni che non sono dedotte dal patrimonio di vigilanza.

Tra le partecipazioni non sono ricomprese le interessenze assunte temporaneamente ai fini di un'operazione di assistenza finanziaria destinata al risanamento e al salvataggio dell'ente partecipato, sempreché vi sia stata una esplicita autorizzazione in tal senso da parte della Banca d'Italia.

Partecipazioni consolidate

Gli enti creditizi non deducono dal proprio patrimonio di vigilanza le partecipazioni possedute in altri enti creditizi e finanziari consolidate con il metodo della integrazione globale o proporzionale ai fini del calcolo del patrimonio di vigilanza del gruppo di appartenenza (1).

4. Periodicità delle segnalazioni e modalità di calcolo del patrimonio di vigilanza individuale

Il computo del patrimonio di vigilanza va effettuato con periodicità mensile (2).

(1) Si precisa che anche le partecipazioni di controllo o di controllo congiunto nelle SIM non vanno dedotte dal patrimonio di vigilanza individuale (cir. Sez. IV, par. 1).

(2) Salvi i casi previsti da specifiche istruzioni della Banca d'Italia, gli enti creditizi sottoposti alla procedura di amministrazione straordinaria continuano a segnalare mensilmente per tutta la durata della procedura i dati patrimoniali relativi all'ultimo mese precedente quello di inizio dell'amministrazione straordinaria.

Calcolo del patrimonio relativo ai mesi di febbraio e di agosto

Il patrimonio di vigilanza riferito al mese di febbraio di ciascun anno è calcolato secondo criteri analoghi a quelli adottati per la redazione del bilancio di esercizio, anche se questo non sia stato ancora approvato.

A tal fine, gli amministratori procedono alla valutazione delle attività aziendali risultanti dalla situazione in essere al 31 dicembre precedente, alla determinazione dei fondi e alla quantificazione delle riserve secondo la previsione di attribuzione dell'utile relativo all'esercizio chiusosi alla suddetta data.

Eventuali variazioni che dovessero essere successivamente apportate in sede di approvazione del bilancio e di attribuzione dell'utile sono tempestivamente comunicate alla Banca d'Italia.

Le predette disposizioni si applicano anche agli enti creditizi che, ai fini della redazione del bilancio, chiudono i conti in data diversa dal 31 dicembre. Pertanto nel calcolo del patrimonio di vigilanza relativo al mese di febbraio questi enti devono procedere alle valutazioni e alle movimentazioni dei fondi e delle riserve avendo riguardo alla situazione riferita al 31 dicembre precedente.

Le disposizioni precedenti trovano applicazione anche relativamente al calcolo del patrimonio di vigilanza riferito al mese di agosto di ciascun anno. Pertanto, gli amministratori procedono nuovamente, ai soli fini del calcolo patrimoniale e in base a criteri analoghi a quelli adottati per la redazione del bilancio, alle pertinenti valutazioni delle attività aziendali risultanti dalla situazione in essere al 30 giugno precedente, alla determinazione dei fondi e all'attribuzione alle riserve dell'utile semestrale.

L'ammontare degli utili (annuali e semestrali) che, secondo le modalità sopraindicate, concorre al calcolo del patrimonio di vigilanza relativo ai mesi di febbraio e di agosto è verificato da revisori esterni o, in mancanza di essi, dall'organo di controllo dell'ente segnalante.

Variazioni patrimoniali mensili

Oltre a quanto stabilito precedentemente per le rilevazioni di febbraio e di agosto, la segnalazione mensile degli elementi patrimoniali (positivi e negativi) recepisce anche le variazioni avvenute nel mese dipendenti da:

- variazioni del capitale sociale (o del fondo di dotazione);
- acquisti e vendite di azioni o di quote di propria emissione;
- aumenti delle perdite su crediti di rilevante entità;
- emissioni e ammortamenti di strumenti ibridi di patrimonializzazione e di passività subordinate;
- assunzioni e dismissioni di partecipazioni in enti creditizi e/o finanziari;
- variazioni di attività immateriali;
- assunzioni e dismissioni di attività subordinate e di strumenti ibridi di patrimonializzazione emessi da enti creditizi e/o finanziari;
- processi di ristrutturazione aziendale (fusioni, incorporazioni, conferimenti, scissioni, ecc.).

5. Segnalazioni alla Banca d'Italia

Le aziende di credito inviano le segnalazioni relative al patrimonio di vigilanza mediante l'inclusione dei dati in apposita sezione della matrice dei conti.

Gli istituti di credito speciale sono tenuti, invece, a trasmettere le segnalazioni sul patrimonio di vigilanza su supporto magnetico attraverso il mod. 126 A Vig.

Le segnalazioni mensili vanno trasmesse entro il 25 del mese successivo a quello di riferimento.

Le responsabilità per la correttezza del calcolo patrimoniale e delle relative segnalazioni alla Banca d'Italia nonché per l'adeguatezza delle procedure di produzione e di controllo di tali segnalazioni fanno capo agli organi aziendali ciascuno per quanto di propria competenza.

Al fine di assicurare la necessaria coerenza dei dati segnalati con le risultanze della contabilità aziendale, particolare cura va posta nella predisposizione e nell'utilizzo di appositi strumenti di controllo interno che prevedano anche forme di visualizzazione delle informazioni per i responsabili aziendali.

SEZIONE II

PATRIMONIO DI VIGILANZA CONSOLIDATO

Ambito di applicazione

La presente disciplina si applica ai soggetti – enti creditizi o società finanziarie – posti a capo di gruppi creditizi, iscritti all' Albo di cui all' art. 28 del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, nonché ai singoli enti creditizi che detengono partecipazioni in soggetti sottoposti a controllo congiunto ovvero in soggetti collegati almeno al 20 per cento (cfr. par. 2).

La disciplina fa riferimento alla situazione patrimoniale della capogruppo nonché a quella degli enti e delle società esercenti attività creditizia, finanziaria e strumentale componenti il gruppo. Nel calcolo del patrimonio di vigilanza consolidato si tiene conto anche delle partecipazioni in soggetti sottoposti a controllo congiunto ovvero in soggetti collegati almeno al 20 per cento.

1. Gruppi creditizi

La società o l' ente a capo del gruppo creditizio provvede a calcolare il patrimonio di vigilanza consolidato del gruppo secondo le istruzioni di seguito indicate.

Struttura del patrimonio

La struttura del patrimonio di vigilanza consolidato è analoga a quella del patrimonio di vigilanza individuale di cui alla precedente Sezione I.

Pertanto, salvo quanto diversamente disposto nel seguito della presente sezione, ai fini del calcolo del patrimonio di vigilanza consolidato trovano applicazione le medesime regole previste per il patrimonio di vigilanza individuale.

Il patrimonio consolidato è costituito, oltre che dalle componenti del patrimonio di vigilanza individuale, dalle poste caratteristiche emergenti dalle operazioni di consolidamento (differenze negative o positive di consolidamento, differenze negative o positive emergenti dalla valutazione delle partecipazioni al patrimonio netto, elementi patrimoniali negativi o positivi di pertinenza di terzi).

Le partecipazioni non elise nel processo di consolidamento sono detratte secondo i medesimi criteri previsti per il patrimonio di vigilanza individuale.

In considerazione degli specifici requisiti patrimoniali dettati per le società di intermediazione mobiliare di cui alla legge 2 gennaio 1991, n. 1, nel calcolo del patrimonio di vigilanza consolidato non si tiene conto degli elementi patrimoniali di tali intermediari (1). Tuttavia non sono dedotte dal patrimonio di vigilanza consolidato le partecipazioni in società di intermediazione mobiliare controllate o sottoposte a controllo congiunto.

Metodi di consolidamento

Ai fini del calcolo del patrimonio di vigilanza consolidato le società e gli enti controllati appartenenti al gruppo creditizio sono consolidati attraverso il metodo dell' integrazione globale.

(1) In altri termini non si riflettono sul patrimonio consolidato le differenze di consolidamento e gli elementi patrimoniali di pertinenza dei terzi relativi alle società di intermediazione mobiliare.

I soggetti sottoposti a controllo congiunto sono consolidati con il metodo dell'integrazione proporzionale.

I soggetti collegati almeno al 20 per cento sono trattati con il metodo del patrimonio netto (1).

Compiti della capogruppo

La capogruppo emana, nei confronti delle componenti il gruppo creditizio, le disposizioni necessarie per il calcolo del patrimonio di vigilanza consolidato.

Condizione necessaria ad assicurare l'attendibilità dei dati è l'esistenza nel gruppo di un'adeguata organizzazione amministrativa e contabile nonché di idonee procedure di controllo.

2. Singolo ente creditizio

Il singolo ente creditizio (2) è tenuto alla determinazione del patrimonio di vigilanza consolidato qualora detenga partecipazioni di controllo congiunto. In tale ipotesi il consolidamento si applica anche alle partecipazioni di collegamento almeno al 20 per cento eventualmente detenute. I metodi di consolidamento sono gli stessi previsti per il gruppo creditizio (3).

Pertanto, il singolo ente creditizio che detenga soltanto partecipazioni di collegamento almeno al 20 per cento non procede al calcolo del patrimonio di vigilanza consolidato (4).

3. Modalità di redazione dello schema di segnalazione del patrimonio di vigilanza consolidato e periodicità della segnalazione

Ai fini della redazione dello schema di segnalazione si rinvia a quanto riportato nel fascicolo "Istruzioni per la compilazione delle segnalazioni sul patrimonio di vigilanza e sui coefficienti prudenziali".

Il calcolo del patrimonio di vigilanza su base consolidata si effettua due volte l'anno, con riferimento alle date del 31 dicembre e del 30 giugno.

4. Segnalazioni alla Banca d'Italia

La capogruppo o il singolo ente creditizio (quest'ultimo nei casi previsti) invia le segnalazioni relative al patrimonio di vigilanza consolidato con apposita rileva-

(1) Tuttavia, qualora si configurino a giudizio della Banca d'Italia situazioni di più ampia integrazione con il soggetto partecipante, può essere richiesta l'applicazione di altro metodo di consolidamento.

(2) Ovviamente, si fa riferimento all'ente creditizio non appartenente ad un gruppo creditizio.

(3) Pertanto se il singolo ente creditizio detiene anche partecipazioni di collegamento (almeno al 20 per cento), queste sono trattate con il metodo del patrimonio netto, salvo la facoltà della Banca d'Italia di richiedere un diverso metodo di consolidamento ove essa ritenga che si configurino situazioni di più ampia integrazione con il soggetto partecipante.

(4) Resta ferma la facoltà della Banca d'Italia di richiedere il calcolo del patrimonio di vigilanza consolidato (con un metodo diverso da quello del patrimonio netto) ove essa ritenga che si configurino situazioni di più ampia integrazione con il soggetto partecipante.

zione su supporto magnetico secondo le modalità previste nel fascicolo di cui al precedente paragrafo.

Le segnalazioni vanno trasmesse entro il 25 aprile e il 25 ottobre successivi alla data di riferimento (rispettivamente, del 31 dicembre e del 30 giugno).

* * *

**Soggetti
"a latere"**

La Banca d'Italia ha facoltà, sulla base di valutazioni effettuate caso per caso, di richiedere sia al gruppo creditizio sia al singolo ente creditizio non appartenente ad un gruppo creditizio il calcolo del patrimonio di vigilanza consolidato anche con riferimento ai soggetti "a latere".

SEZIONE III

COEFFICIENTI PATRIMONIALI MINIMI OBBLIGATORI SU BASE INDIVIDUALE

PARTE PRIMA COEFFICIENTE DI SOLVIBILITÀ INDIVIDUALE

Ambito di applicazione

Le presenti disposizioni si applicano agli enti creditizi iscritti all'Albo di cui all'art. 29 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e successive modificazioni e integrazioni. Sono escluse:

- le sezioni di credito speciale senza personalità giuridica i cui elementi patrimoniali e di rischio confluiscono in quelli dell'ente di appartenenza;
- le filiali italiane di banche estere aventi sede in paesi della Comunità Economica Europea o del Gruppo dei Dieci, in quanto soggette alla disciplina vigente nei paesi di origine.

Le filiali italiane di banche estere di paesi non appartenenti alla CEE o al Gruppo dei Dieci devono far conoscere alla Banca d'Italia, al momento della presentazione dell'istanza di insediamento, la disciplina vigente nel paese di origine in materia di requisiti patrimoniali. La Banca d'Italia, in applicazione di deliberazioni del Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio, può prescrivere requisiti patrimoniali comunque non più favorevoli di quelli previsti per gli enti creditizi comunitari.

Nel calcolo del coefficiente si tiene conto anche degli elementi patrimoniali e di rischio riguardanti le filiali all'estero.

1. Struttura del coefficiente di solvibilità individuale

Il coefficiente di solvibilità individuale fissa l'ammontare minimo del patrimonio di vigilanza che gli enti creditizi sono tenuti a possedere in rapporto al complesso delle attività ponderate in base al loro rischio creditizio.

Il numeratore del rapporto è costituito dall'ammontare del patrimonio di vigilanza individuale, come definito nella precedente Sezione I.

Il denominatore del rapporto è costituito dal complesso delle attività, in bilancio e fuori bilancio, ponderate in funzione dei rischi di perdita per inadempimento dei debitori (rischio creditizio).

2. Misura del coefficiente e calcolo delle attività di rischio

Requisito mini- mo di patrimo- nializzazione

Il requisito minimo di patrimonializzazione richiesto è pari all'8 per cento (1).

Gli enti creditizi ricompresi nei gruppi creditizi iscritti all'Albo di cui all'art. 28 del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, non sono tenuti al rispetto del suddetto limite in quanto ricompresi nel coefficiente di solvibilità consolidato fissato a livello di gruppo (cfr. Sezione IV).

(1) Fino al 31 dicembre 1992 il requisito minimo è pari al 7,25 per cento.

Peraltro, al fine di assicurare una adeguata distribuzione dei mezzi patrimoniali del gruppo tra le sue componenti, è fissato un limite minimo di patrimonializzazione, per le singole componenti creditizie del gruppo, pari al 7 per cento (1) a patto, ovviamente, che risulti comunque rispettato il coefficiente dell'8 per cento, imposto a livello di intero gruppo.

Tali requisiti devono essere costantemente osservati.

Sistema di ponderazione

Ai fini del calcolo del denominatore, il rischio creditizio delle diverse attività viene valutato sulla base dei seguenti fattori:

- categoria delle controparti debitorie;
- rischio paese;
- garanzie ricevute.

2.1 Categorie delle controparti debitorie

Il sistema di ponderazione, che misura il rischio di inadempienza dei debitori dell'ente creditizio in relazione alla loro natura, si articola nei seguenti fattori moltiplicativi, salvo quanto previsto ai due successivi punti 2.2 e 2.3:

- a) 0 per cento per le attività di rischio verso i governi centrali, le banche centrali e le Comunità Europee;
- b) 20 per cento per le attività di rischio verso gli enti del settore pubblico (centrali e locali), gli enti creditizi e le banche multilaterali di sviluppo;
- c) 50 per cento per i crediti ipotecari concessi per l'acquisto di immobili di tipo residenziale abitati, destinati ad essere abitati o dati in locazione dal debitore;
- d) 100 per cento per le attività di rischio verso il settore privato; per le partecipazioni, le attività subordinate e gli strumenti ibridi di patrimonializzazione non dedotti dal patrimonio di vigilanza; per gli altri titoli azionari;
- e) 200 per cento per le attività di rischio in sofferenza.

I crediti ipotecari

I crediti ipotecari (non in sofferenza) finalizzati all'acquisto di immobili di tipo residenziale, per poter essere assoggettati alla ponderazione del 50 per cento, devono osservare i seguenti requisiti:

- il debitore sia una persona fisica che contrae il mutuo non nell'esercizio dell'impresa o di una attività professionale autonoma;
- l'importo del credito al momento della sottoscrizione del contratto, sommato al valore di precedenti iscrizioni ipotecarie (o al capitale residuo del precedente credito ove le precedenti iscrizioni ipotecarie siano a favore dell'ente creditizio), non ecceda, anche nei casi in cui l'ente creditizio non sia abilitato all'esercizio del credito fondiario, le percentuali fissate con riferimento al valore dell'immobile dalle vigenti disposizioni legislative in materia;
- nell'ipotesi di crediti scaduti, il mancato pagamento del capitale o degli interessi non sia superiore a sei mesi dalla scadenza.

Le operazioni fuori bilancio

Le operazioni fuori bilancio verso il settore privato, collegate ai tassi di interesse e di cambio, sono ponderate al 50 per cento in considerazione della minore rischiosità che caratterizza normalmente le controparti di tali contratti.

(1) Nel calcolo non vanno detratte dal patrimonio dell'ente creditizio, conformemente a quanto previsto nella Sezione I, le partecipazioni in enti creditizi e finanziari consolidate con il metodo della migrazione globale o proporzionale.

2.2 Rischio paese

Allo scopo di tener conto anche del profilo "rischio paese" nella misurazione del grado di rischiosità delle attività verso i governi centrali, le banche centrali, gli enti del settore pubblico e gli enti creditizi, occorre distinguere due gruppi di paesi:

- la c.d. "zona A", che comprende i paesi che sono membri a pieno titolo dell'OCSE e quelli che hanno concluso speciali accordi di prestito con il Fondo Monetario Internazionale e sono associati agli accordi generali di prestito del Fondo (GAB);
- la c.d. "zona B", che comprende tutti gli altri paesi.

Le attività di rischio verso i governi centrali, le banche centrali e gli enti del settore pubblico dei paesi rientranti nella c.d. "zona A" sono ponderate allo 0 o al 20 per cento, a seconda dei casi, come specificato al precedente punto 2.1; qualora appartenenti alla c.d. "zona B", al 100 per cento.

Deve tuttavia applicarsi la ponderazione dello 0 per cento se la controparte è costituita da governi e banche centrali e le attività denominate nella valuta del paese debitore siano finanziate con provvista nella medesima valuta.

Parimenti, vengono ponderate al 100 per cento le attività di rischio con durata residua superiore all'anno verso gli enti creditizi aventi sede sociale in paesi della c.d. "zona B".

2.3 Garanzie ricevute

Nella misurazione del grado di rischio degli attivi gli enti creditizi tengono conto anche delle eventuali garanzie personali e reali ricevute, ad esclusione di quelle che assistono le partite in sofferenza.

Le garanzie non devono essere soggette a condizione.

Le garanzie ricevute devono essere esplicite.

Garanzie personali

Pertanto, nel caso di garanzie personali, il garante assume l'impegno, giuridicamente vincolante, di soddisfare le obbligazioni relative a uno o più debiti facenti capo a un determinato soggetto.

Alle attività di rischio, assistite in tutto o in parte da garanzie personali, si applica (rispettivamente, per intero o pro-quota) il fattore di ponderazione previsto per il soggetto garante se più favorevole di quello del debitore principale. I fattori di ponderazione dei garanti sono gli stessi di quelli indicati ai precedenti punti a) e b) del paragrafo 2.1.

Nel caso di garanzie rilasciate da governi o banche centrali della c.d. "zona B", si applica la ponderazione preferenziale dello 0 per cento soltanto se il credito garantito è espresso nella comune valuta nazionale del garante e del debitore ed è finanziato con provvista della medesima valuta.

Nel caso di garanzie rilasciate da enti creditizi della c.d. "zona B", si applica la ponderazione preferenziale del 20 per cento soltanto se l'operazione sottostante ha durata residua non superiore a un anno.

Garanzie reali

Tra le garanzie reali sono prese in considerazione le seguenti:

- a) depositi di contanti presso l'ente segnalante;
- b) valori (diversi dai titoli azionari, dai prestiti subordinati e dagli strumenti ibridi di patrimonializzazione) emessi dall'ente segnalante e depositati presso lo stesso;

- c) valori emessi da governi o banche centrali della c.d. "zona A" o dalle Comunità Europee;
- d) valori (diversi dai titoli azionari, dai prestiti subordinati e dagli strumenti ibridi di patrimonializzazione) emessi dalle banche multilaterali di sviluppo;
- e) valori emessi dagli enti del settore pubblico della c.d. "zona A";
- f) depositi di contante presso enti creditizi della c.d. "zona A" diversi da quello segnalante;
- g) valori (diversi dai titoli azionari, dai prestiti subordinati e dagli strumenti ibridi di patrimonializzazione) emessi da enti creditizi della c.d. "zona A".

Gli enti creditizi applicano (per intero o pro-quota) alle attività di rischio, garantite (in tutto o in parte) dai valori sopra citati, la ponderazione:

- dello 0 per cento se trattasi di garanzie di cui ai punti a), b), e c);
- del 20 per cento se trattasi delle altre garanzie.

La ponderazione si applica ad un importo che non ecceda il valore di mercato della garanzia al momento della stipula del contratto e ridotto degli scarti prudenziali di seguito indicati:

- 10 per cento per i titoli di Stato e i certificati di deposito;
- 20 per cento negli altri casi.

Fanno eccezione i valori di cui ai punti a), b) e f) ai quali non si applica alcun scarto prudenziale.

2.4 Altri elementi dell'attivo

Cassa e valori assimilati

La cassa e gli altri valori assimilati hanno ponderazione uguale a 0.

Valori all'incasso

I valori all'incasso sono ponderati al 20 per cento.

Ratei attivi

I ratei attivi non imputati alle specifiche categorie di attività di rischio per controparte hanno ponderazione uguale al 50 per cento.

Attività materiali

Le attività materiali sono ponderate al 100 per cento.

3. Settori economici di appartenenza delle controparti debitorie e dei garanti

Per l'individuazione delle diverse categorie di controparti e di garanti occorre fare riferimento ai criteri di seguito riportati.

Governi e banche centrali

Relativamente all'amministrazione pubblica italiana, nel settore "governi e banche centrali" (ponderazione 0 per cento) rientrano gli organi costituzionali, i Ministeri, la Cassa Depositi e Prestiti, le Casse di Risparmio postali, la Sezione Speciale per l'Assicurazione del Credito all'Esportazione (SACE), la Banca d'Italia e l'Ufficio Italiano Cambi.

Enti del settore pubblico centrale e locale

Tra gli "enti del settore pubblico centrale e locale" (ponderazione del 20 per cento) rientrano invece i seguenti soggetti:

- a) gli enti pubblici territoriali;
- b) gli enti pubblici, nazionali o locali, che svolgono in via principale attività amministrativa o di erogazione di servizi senza scopo di lucro;
- c) gli enti pubblici di gestione delle partecipazioni statali (escluse le società dagli stessi controllate);
- d) gli altri organismi pubblici, nazionali o locali, privi di personalità giuridica.

Non rientrano pertanto fra gli enti del settore pubblico gli organismi con personalità giuridica pubblica che svolgono attività di produzione di beni e servizi destinati alla vendita, sia pure per obbligo di legge o a condizioni non remunerative.

Sono altresì escluse le società di capitale a partecipazione statale, in quanto soggetti di diritto privato.

Per l'individuazione dei soggetti da ricomprendere nei settori "governi e banche centrali" (ponderazione 0 per cento) (1) ed "enti del settore pubblico" (ponderazione 20 per cento) (1) di paesi esteri, si distinguono due ipotesi:

- se trattasi di paesi appartenenti alla CEE o al Gruppo dei Dieci, deve farsi riferimento ai criteri definiti dalle competenti autorità di vigilanza bancaria di tali paesi;
- se trattasi di altri paesi, deve farsi riferimento in via analogica ai criteri stabiliti per la pubblica amministrazione italiana.

Enti creditizi

Per enti creditizi italiani si intendono le istituzioni iscritte all'Albo di cui all'art. 29 della L.B., comprese le loro filiali all'estero ad esclusione delle filiali italiane di banche estere.

Gli enti creditizi di paesi esteri sono quelli che rispondono ai requisiti richiesti dalla direttiva n. 77/780/CEE e cioè gli enti autorizzati dalle competenti autorità di vigilanza a esercitare attività creditizia in conformità alla definizione di cui all'art. 1 della medesima direttiva. Sono compresi anche i loro stabilimenti esteri, cioè le filiali costituite in paesi diversi da quello di insediamento della casa-madre, ivi incluse le filiali italiane.

Settore privato

Il settore privato è costituito da tutti i soggetti non rientranti nelle categorie di controparte che prevedono ponderazioni pari allo 0 e al 20 per cento (2).

Nel settore privato vanno pertanto ricompresi anche gli enti pubblici diversi da quelli di cui ai punti a), b), c) e d) precedenti.

(1) Salvo quanto indicato nel punto 2.2 del paragrafo 2.

(2) In altri termini rientrano nel settore privato i soggetti diversi da governi centrali, banche centrali, Comunità Europee, enti del settore pubblico, enti creditizi e banche multilaterali di sviluppo.

4. Operazioni fuori bilancio

Le operazioni fuori bilancio si articolano in due categorie:

- garanzie rilasciate ed impegni assunti;
- operazioni collegate ai tassi d'interesse e di cambio.

Equivalente creditizio

Le operazioni fuori bilancio vanno ponderate facendo riferimento all'ammontare dell'"equivalente creditizio". Questo si ottiene moltiplicando il valore nominale delle singole operazioni per un fattore di conversione che rispecchia l'entità stimata e la probabilità del concretizzarsi di una esposizione creditizia per cassa.

I fattori di conversione in "equivalenti creditizi" di garanzie e impegni sono i seguenti:

- 100 per cento per le garanzie e gli impegni a "rischio pieno" nonché in sofferenza;
- 50 per cento per le garanzie e gli impegni a "rischio medio";
- 20 per cento per le garanzie e gli impegni a "rischio medio-basso";
- 0 per cento per le garanzie e gli impegni a "rischio basso".

Gli "equivalenti creditizi" delle operazioni collegate ai tassi di interesse e di cambio sono calcolati secondo il metodo del valore di mercato o quello dell'esposizione originaria.

5. Deduzioni

Dalle attività di rischio ponderate si deducono:

- le componenti negative del patrimonio di vigilanza che rappresentano elementi rettificativi del valore delle attività di rischio, cioè le previsioni di dubbi esiti sui crediti e le minusvalenze su titoli;
- la parte degli altri elementi positivi del patrimonio supplementare eccedente il limite dell'1.25 per cento delle attività di rischio ponderate (1).

6. Modalità di redazione dello schema di segnalazione del coefficiente di solvibilità individuale

Ai fini della redazione dello schema di segnalazione si rinvia a quanto riportato nel fascicolo "Istruzioni per la compilazione delle segnalazioni sul patrimonio di vigilanza e sui coefficienti prudenziali".

7. Periodicità delle segnalazioni e modalità di calcolo del coefficiente di solvibilità individuale

Il calcolo del coefficiente di solvibilità individuale si effettua con periodicità trimestrale, con riferimento alle date del 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 31 dicembre.

(1) Fino al 31 dicembre 1993 tale limite è pari all'1.50 per cento; in casi eccezionali l'ente creditizio può essere autorizzato ad elevare fino al 2 per cento l'ammontare dei fondi rischi.

Calcolo del coefficiente relativo al 31 dicembre e al 30 giugno

Il coefficiente di solvibilità riferito al 31 dicembre di ciascun anno è calcolato secondo criteri analoghi a quelli adottati per la redazione del bilancio, anche se quest'ultimo non sia stato ancora approvato.

Tale disposizione si applica anche al calcolo del coefficiente riferito al 30 giugno di ciascun anno. In relazione a ciò, gli amministratori procedono, ai fini del calcolo del coefficiente, alle valutazioni delle attività di rischio risultanti dalla situazione in essere al 30 giugno in base a criteri analoghi a quelli previsti per la redazione del bilancio.

Il numeratore del coefficiente di solvibilità individuale al 31 dicembre e al 30 giugno è costituito dal patrimonio di vigilanza individuale riferito, rispettivamente, alla fine del mese di febbraio dell'anno successivo e alla fine del mese di agosto del medesimo anno.

8. Segnalazioni alla Banca d'Italia

Le aziende di credito inviano le segnalazioni riguardanti il coefficiente di solvibilità mediante l'inclusione dei dati in apposita sezione della matrice dei conti.

Gli istituti di credito speciale trasmettono tali segnalazioni su supporto magnetico attraverso il mod. 134 A Vig.

Le segnalazioni relative al 31 dicembre e al 30 giugno vanno trasmesse entro il 25 del terzo mese successivo a quello di riferimento (rispettivamente, 25 marzo e 25 settembre); quelle relative al 31 marzo e al 30 settembre entro il 25 del mese successivo a quello di riferimento (rispettivamente, 25 aprile e 25 ottobre).

La responsabilità per la correttezza del calcolo del coefficiente e delle relative segnalazioni alla Banca d'Italia nonché per l'adeguatezza delle procedure di produzione e di controllo di tali segnalazioni fa capo agli organi aziendali, ciascuno per quanto di propria competenza.

Al fine di assicurare la necessaria coerenza dei dati segnalati con le risultanze della contabilità aziendale, particolare cura va posta nella predisposizione e nell'utilizzo di appositi strumenti di controllo interno, che prevedano anche forme di visualizzazione delle informazioni per i responsabili aziendali.

PARTE SECONDA
COEFFICIENTE RIFERITO ALLE DIMENSIONI
DELL'INTERMEDIAZIONE SVOLTA IN ITALIA

Fonti normative

La disciplina è regolata:

- dall'art. 35, comma 2, lettera b) del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e successive modificazioni e integrazioni;
- dalla delibera del Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio del 23 dicembre 1986 (1).

Ambito di applicazione

Le presenti disposizioni si applicano alle:

- aziende di credito di cui all'art. 5 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e successive modificazioni e integrazioni (2);
- aziende di cui all'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356 (società bancarie strutturate in un unico compendio).

1. Struttura del coefficiente

Il coefficiente riferito alle dimensioni dell'intermediazione svolta in Italia fissa l'ammontare minimo del patrimonio di vigilanza che le aziende di credito sono tenute a possedere in rapporto al complesso dei crediti per cassa, erogati dalle dipendenze operanti in Italia e dalle proprie sezioni di credito speciale senza personalità giuridica.

Requisito minimo di patrimonializzazione

Le aziende devono contenere il complesso dei suddetti crediti entro un ammontare non superiore a 22,5 volte i propri mezzi patrimoniali determinati facendo riferimento all'ammontare del patrimonio di base e supplementare al netto delle partecipazioni in aziende di credito italiane (3).

Le categorie di crediti assoggettate al suddetto limite sono indicate nello schema di segnalazione riportato nell'Allegato A unitamente alle relative istruzioni per la compilazione.

2. Segnalazioni alla Banca d'Italia

Le aziende di credito trasmettono alla Banca d'Italia, con frequenza trimestrale (31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 31 dicembre) ed entro il 25 del mese successivo a quello di riferimento, il mod. 135 Vig. "Prospetto relativo al coefficiente patrimoniale minimo obbligatorio collegato alle dimensioni aziendali" in duplice copia e sottoscritto dai responsabili aziendali (4).

Una copia del mod. 135 Vig. è inviata alla Banca d'Italia - Amministrazione Centrale, Servizio Informazioni Sistema Creditizio, mentre l'altra copia va trasmessa alla Filiale della Banca d'Italia territorialmente competente.

(1) Cfr. Boll. Vig. n. 98, pag. 5.

(2) Comprensive, ovviamente, le filiali italiane di banche estere.

(3) A tal fine, deve farsi riferimento all'ammontare del patrimonio di base e di quello supplementare (voce 4609, Sez. IX, del manuale della matrice dei conti) vigente alla data di riferimento della segnalazione, senza deduzione quindi della voce 4611, Sez. IX, del manuale della matrice dei conti.

(4) Tale modulo può essere firmato "per gli amministratori" dal componente il Consiglio cui giuridicamente spetta la rappresentanza legale della banca e "per i sindaci" dal Presidente o da altro membro del relativo Collegio.

PARTE TERZA
DISPOSIZIONI COMUNI AL COEFFICIENTE DI SOLVIBILITÀ INDIVIDUALE E AL
COEFFICIENTE RIFERITO ALLE DIMENSIONI DELL'INTERMEDIAZIONE SVOLTA
IN ITALIA

**Adempimenti
degli organi
aziendali**

Gli organi aziendali, almeno due volte l'anno e con riferimento alle situazioni in essere al 31 dicembre e al 30 giugno, valutano la coerenza dei livelli di crescita dell'attività aziendale in relazione allo sviluppo del patrimonio di vigilanza al fine di assicurarne, anche in prospettiva, l'adeguatezza.

Gli organi aziendali si adoperano affinché il grado di patrimonializzazione presenti, rispetto al minimo fissato, margini tali da assorbire eventuali oscillazioni nei volumi di attività.

Qualora, in dipendenza di eventi eccezionali, gli enti destinatari delle presenti disposizioni vengano a trovarsi o stiano per trovarsi al di fuori del parametro patrimoniale richiesto, è necessario che gli organi aziendali assumano sollecitamente adeguate iniziative per il riallineamento delle grandezze interessate.

Le decisioni assunte sono sottoposte all'esame della Banca d'Italia.

**Provvedimenti
concernenti sin-
goli enti creditizi**

La Banca d'Italia ha facoltà di stabilire nei confronti di singoli enti creditizi un più elevato requisito minimo di patrimonializzazione anche mediante modifiche nella formazione degli aggregati e nelle relative ponderazioni.

I conseguenti provvedimenti vengono adottati in presenza di elementi di accennata rischiosità con particolare riguardo:

- alla qualità, alla concentrazione e ai criteri di valutazione degli impieghi;
- alla situazione di liquidità;
- alla adeguatezza dell'assetto organizzativo sia in termini di struttura organizzativa sia con riguardo ai sistemi di direzione (programmazione, controllo, ecc.).

Forma inoltre oggetto di specifica valutazione, caso per caso, il grado di adeguatezza patrimoniale richiesto agli enti creditizi che pongano in essere a favore di altri enti creditizi piani straordinari di intervento per il superamento di situazioni di crisi.

Allegato A

Mod. 135 Vig.
(trm.)

(da prodursi in due esemplari entro il 25 del mese
successivo a quello di riferimento)

ORIGINALE alla
BANCA D'ITALIA Amministrazione Centrale
Servizio Informazioni Sistema Creditizio
Casella Postale 2455 00100 ROMA A.D.
COPIA alla
Filiale della BANCA D'ITALIA competente per
territorio

(denominazione e sede dell'Azienda)

PROSPETTO RELATIVO AL COEFFICIENTE PATRIMONIALE
MINIMO OBBLIGATORIO COLLEGATO ALLE DIMENSIONI AZIENDALI

al _____

n. codice ABI

	Codici	Importo (in milioni di lire)
	63	
1) Titoli di Stato	01. 66	1
2) Altri titoli emessi da Enti del settore pubblico	02. 40	5
3) Altri crediti a favore di Enti del settore pubblico	03. 25	1
4) Titoli emessi da organismi internazionali	04. 09	5
5) Crediti a breve termine verso istituzioni creditizie	06. 58	5
6) Crediti a medio e lungo termine verso istituzioni creditizie	07. 32	1
7) Crediti verso altri soggetti	08. 17	5
8) Crediti in sofferenza	09. 91	1
9) Altre attività finanziarie	10. 73	5
TOTALE A	11. 59	1
10) Da detrarre: dubbi esiti	12. 33	5
TOTALE B (Tot. A - voce 10)	13. 18	1
11) Patrimonio utile ai fini di vigilanza (mod. 126 Vig.)	14. 92	5
12) Da detrarre: partecipazioni in aziende bancarie italiane	15. 67	1
TOTALE C (voce 11 - voce 12) x 22,5	16. 41	5
13) Da detrarre: azioni e altre partecipazioni in portafoglio	17. 25	1
TOTALE D (Tot. C - voce 13)	18. 00	5
Tot D - Tot. B (solo se lo sbilancio è negativo)	19. 84	1
Ammontare dei mezzi patrimoniali necessari per il rispetto del coefficiente: (Tot. D - Tot. B) / 22,5	20. 68	5
Totale complessivo menzionato grafico ..	25. 50	1

Le informazioni riguardano le unità operanti in Italia e all'estero.

I sottoscritti dichiarano che i dati
compresi sono conformi a verità.

IL CONTABILE

IL DIRETTORE

GLI AMMINISTRATORI

I SINDACI

(data di presentazione)

segue Allegato A

**ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL PROSPETTO RELATIVO
AL COEFFICIENTE PATRIMONIALE MINIMO OBBLIGATORIO
COLLEGATO ALLE DIMENSIONI AZIENDALI**

Ai fini del rispetto del coefficiente patrimoniale collegato alle dimensioni aziendali vanno presi in considerazione tutti i crediti per cassa - in lire e valuta, nei confronti di residenti e non residenti - erogati dalle filiali italiane delle aziende di credito e dalle sezioni di credito speciale senza personalità giuridica.

Tale disposizione si applica anche alle aziende di cui all'art. 2, comma 2, del decreto legislativo n. 356 del 20 novembre 1990 (società bancarie strutturate in un unico compendio).

Gli importi vanno indicati in milioni di lire con gli arrotondamenti alla cifra superiore se la frazione è maggiore di 500 mila lire e alla cifra inferiore in caso contrario.

Tra i crediti per cassa vanno ricompresi, anche se ceduti pro-solvendo, i rapporti finanziari intrattenuti sotto forma di impieghi, titoli e depositi. In particolare, per la determinazione degli impieghi a clientela va tenuto conto del rischio di portafoglio, per quanto concerne le operazioni di sconto effetti. I titoli devono essere considerati al valore netto contabile, dedotte quindi le eventuali quote dei relativi fondi rettificativi.

Nel computo dei crediti per cassa devono, inoltre, essere ricompresi, secondo le modalità descritte nelle «istruzioni per la compilazione del prospetto relativo al coefficiente patrimoniale minimo obbligatorio collegato al rischio aziendale», le partite viaggianti fra filiali operanti in Italia con destinazione finale nei conti dell'attivo, gli interessi e le competenze da addebitare e da accreditare a clientela relativi a conti con saldo debitore, gli interessi e le competenze da addebitare a istituzioni creditizie, nonché gli interessi e le competenze da percepire.

Nella compilazione del modulo le banche devono attenersi alle seguenti indicazioni:

- 1) *Titoli di Stato.* Vanno inclusi i titoli emessi dallo Stato italiano o per conto dello stesso.
- 2) *Altri titoli emessi da Enti del settore pubblico.* Vanno ricompresi in questa categoria i titoli emessi dalla Pubblica Amministrazione italiana esclusi i titoli di Stato, nonché quelli emessi dalle imprese non finanziarie a struttura pubblica e dagli enti di gestione delle partecipazioni statali (IRI, ENI, EFIM).
- 3) *Altri crediti a favore di Enti del settore pubblico.* Vanno inclusi i crediti per cassa diversi dai titoli di Stato e dalle obbligazioni, concessi alla Pubblica Amministrazione italiana, alle imprese non finanziarie a struttura pubblica e agli enti di gestione delle partecipazioni statali (IRI, ENI, EFIM).
- 4) *Titoli emessi da organismi internazionali.* Sono da ricomprendere i titoli obbligazionari emessi da organismi internazionali cui partecipa lo Stato italiano quali: il Fondo Monetario Internazionale, la Banca dei Regolamenti Internazionali, la Banca Europea degli Investimenti e la Banca Mondiale.
- 5) *Crediti a breve termine verso istituzioni creditizie.* Indipendentemente dalla forma tecnica vanno ricompresi tutti i crediti per cassa con durata contrattuale fino ai 18 mesi nei confronti di istituzioni creditizie italiane ed estere. Per i conti correnti di corrispondenza va considerato il saldo liquido.
- 6) *Crediti a medio e lungo termine verso istituzioni creditizie.* Con le avvertenze di cui al punto 5) vanno inclusi tutti i crediti per cassa con durata contrattuale superiore ai 18 mesi, ivi compresi i titoli emessi da istituzioni e sezioni di credito speciale.
- 7) *Crediti verso altri soggetti.* Sono da ricomprendere tutti i crediti per cassa in qualunque forma tecnica vantati nei confronti di soggetti diversi da quelli già ricompresi nelle pre-

cedenti voci del presente modulo. Sono da escludere altresì i crediti in sofferenza di cui al successivo punto 8).

Vanno inclusi gli impieghi erogati con fondi di terzi in amministrazione indipendente dalla quota di rischio a carico dell'azienda.

Nell'aggregato devono essere anche ricompresi i prestiti subordinati, detenuti in portafoglio, diversi da quelli che devono essere dedotti dal patrimonio.

- 8) *Crediti in sofferenza.* Vanno inclusi tutti i crediti per cassa che presentano, secondo le vigenti Istruzioni di vigilanza, le caratteristiche di sofferenza, comprese le sofferenze su impieghi con fondi di terzi.
- 9) *Altre attività finanziarie.* Vanno inclusi i crediti nei confronti della Banca d'Italia e dell'U.I.C., i depositi presso il Tesoro, la Cassa DD.PP. e le Casse di risparmio postali nonché i titoli rappresentativi di crediti contabilizzati alla voce cassa o fra i valori in carico al cassiere. Vanno inoltre considerati i rapporti attivi con le proprie filiali estere.
- 10) *Dubbi esiti.* Va riportato l'ammontare dei dubbi esiti indicati nello schema del patrimonio di vigilanza vigente alla data di riferimento della segnalazione relativa al coefficiente obbligatorio.
- 11) *Patrimonio utile ai fini di vigilanza.* In tale voce va riportato l'ammontare complessivo del patrimonio di base e di quello supplementare utili ai fini di vigilanza vigente alla data di riferimento della segnalazione relativa al coefficiente obbligatorio (1).
- 12) *Partecipazioni in aziende bancarie italiane.* Vanno considerate — al loro valore netto contabile, dedotte quindi le eventuali quote dei relativi fondi rettificativi — le azioni e le quote di capitale in aziende bancarie italiane detenute a titolo di partecipazione, con esclusione delle quote di capitale della Banca d'Italia.
Vanno altresì considerati i prestiti subordinati detenuti in portafoglio, emessi da aziende di credito italiane alle quali sia stato consentito di ricomprenderli tra i mezzi patrimoniali utili ai fini del rispetto dei coefficienti patrimoniali.
- 13) *Azioni ed altre partecipazioni in portafoglio.* Vanno riportate — al loro valore netto contabile, dedotte quindi le eventuali quote dei relativi fondi rettificativi — le azioni e le quote capitale non ricomprese nel precedente aggregato.

(1) Tale ammontare complessivo verrà pertanto indicato al lordo degli elementi da dedurre (voce 4611, Sezione IX, del manuale della matrice dei conti).

SEZIONE IV
COEFFICIENTE DI SOLVIBILITÀ CONSOLIDATO

Ambito di applicazione

La presente disciplina si applica ai soggetti — enti creditizi o società finanziarie — posti a capo di gruppi creditizi iscritti all'Albo di cui all'art. 28 del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, nonché ai singoli enti creditizi che detengono partecipazioni in soggetti sottoposti a controllo congiunto ovvero collegati almeno al 20 per cento (cfr. par. 2).

La disciplina fa riferimento alla situazione patrimoniale sia della capogruppo sia degli enti e delle società componenti il gruppo, esercenti attività creditizia, finanziaria e strumentale (1).

1. Gruppi creditizi

Struttura del coefficiente di solvibilità consolidato

La struttura del coefficiente di solvibilità consolidato è analoga a quella del coefficiente di solvibilità individuale di cui alla precedente Sezione III, Parte prima.

Pertanto, salvo quanto diversamente nel seguito della presente sezione, ai fini del calcolo del coefficiente di solvibilità consolidato trovano applicazione le medesime regole previste per il calcolo del coefficiente di solvibilità individuale degli enti creditizi.

In considerazione degli specifici requisiti patrimoniali previsti per le SIM, di cui alla legge 2 gennaio 1991, n. 1, conformemente a quanto previsto per il patrimonio di vigilanza consolidato non si tiene conto, ai fini del calcolo del denominatore del coefficiente, delle attività di pertinenza di tali intermediari.

Metodi di consolidamento

Ai fini del calcolo del coefficiente di solvibilità consolidato, le società ed enti appartenenti al gruppo creditizio sono sottoposti al consolidamento dei propri conti con quelli della capogruppo attraverso il metodo della integrazione globale.

I soggetti sottoposti a controllo congiunto sono consolidati con il metodo della integrazione proporzionale.

I soggetti collegati almeno al 20 per cento sono trattati con il metodo del patrimonio netto (2).

Requisito minimo di patrimonializzazione

Il gruppo creditizio deve costantemente osservare un coefficiente minimo di solvibilità consolidato pari all'8 per cento (3).

Ai fini del rispetto del coefficiente di solvibilità consolidato si tiene conto delle eventuali eccedenze o deficienze patrimoniali — facenti capo alle SIM del gruppo

(1) Si tiene conto anche delle partecipazioni in soggetti sottoposti a controllo congiunto ovvero in soggetti collegati almeno al 20 per cento.

(2) Tuttavia la Banca d'Italia si riserva la facoltà di richiedere per le società collegate almeno al 20 per cento un diverso metodo di consolidamento ove ritenga che venga a configurarsi una situazione di più ampia integrazione con il soggetto partecipante.

(3) Fino al 31 dicembre 1992 il coefficiente è pari al 7,25 per cento.

creditizio o sottoposte a controllo congiunto — derivanti dalla applicazione dei coefficienti patrimoniali e di concentrazione, previsti dal regolamento emanato dalla Banca d'Italia il 2 luglio 1991 ai sensi dell'art. 9, comma 4 della L. 1/91(1).

**Gruppi creditizi
aventi rilievo
internazionale**

In relazione alla più stringente disciplina prevista dall'Accordo di Basilea dell'11 luglio 1988 in materia di coefficienti patrimoniali minimi, nel calcolo del coefficiente consolidato dei gruppi creditizi aventi rilievo internazionale (cioè che includono filiali o controllate estere) non si tiene conto delle garanzie reali indicate nei punti e), f), e g) del paragrafo 2.3 della precedente Sezione III, parte Prima.

**Compiti della
capogruppo e
degli enti e so-
cietà compo-
nenti il gruppo
creditizio**

La capogruppo emana, nei confronti delle componenti il gruppo creditizio, le disposizioni necessarie per il calcolo del coefficiente di solvibilità consolidato ed assicura il costante rispetto del requisito minimo di patrimonializzazione richiesto per il gruppo.

A tal fine la capogruppo si avvale dei poteri di controllo sulle attività poste in essere dai componenti il gruppo creditizio che le competono ai sensi di quanto previsto nel capitolo LII, Sez. III.

Condizione necessaria per assicurare il rispetto delle disposizioni è l'esistenza nel gruppo di una adeguata organizzazione amministrativa e contabile nonché di idonee procedure di controllo.

Le società controllate sono tenute a dare attuazione alle disposizioni emanate dalla capogruppo. In particolare, gli amministratori delle società del gruppo forniscono alla capogruppo tutti gli elementi necessari per il computo del coefficiente in esame e la necessaria collaborazione per il rispetto delle presenti istruzioni.

**Adempimenti
degli organi
aziendali**

Gli organi aziendali della capogruppo, almeno due volte l'anno, con riferimento alle situazioni al 31 dicembre e al 30 giugno, valutano la coerenza dei livelli di crescita dell'attività del gruppo nel suo complesso in relazione allo sviluppo del patrimonio di vigilanza consolidato al fine di assicurarne, anche in prospettiva, l'adeguatezza.

Gli organi aziendali della capogruppo si adoperano affinché il grado di patrimonializzazione del gruppo stesso presenti, rispetto al minimo fissato, margini tali da assorbire eventuali oscillazioni nei volumi di attività.

Qualora, in dipendenza di eventi eccezionali, i gruppi destinatari delle presenti disposizioni vengano a trovarsi o stiano per trovarsi al di fuori del parametro patrimoniale richiesto, è necessario che gli organi aziendali assumano sollecitamente adeguate iniziative per il riallineamento delle grandezze interessate.

Tali iniziative possono consistere in disposizioni della capogruppo nei confronti delle società componenti il gruppo creditizio.

Le decisioni assunte dalla capogruppo e dalle società componenti il gruppo medesimo sono sottoposte all'esame della Banca d'Italia.

(1) Dalle eccedenze o deficienze patrimoniali sono dedotte le partecipazioni e le attività subordinate del gruppo in SIM controllate o soggette a controllo congiunto.

Dalla eccedenza si deduce anche una quota di prestiti subordinati — non aventi le caratteristiche di computabilità per il patrimonio degli enti creditizi — emessi dalle SIM medesime e sottoscritti da soggetti esterni al gruppo.

Per le modalità di calcolo, si rinvia al fascicolo "Istruzioni per la compilazione delle segnalazioni sul patrimonio di vigilanza e sui coefficienti prudenziali".

**Provvedimenti
concernenti sin-
goli gruppi cre-
diti**

La Banca d'Italia ha facoltà di stabilire nei confronti di singoli gruppi creditizi un più elevato requisito minimo di patrimonializzazione anche mediante modifiche nella formazione degli aggregati e nelle relative ponderazioni.

I conseguenti provvedimenti vengono adottati in presenza di elementi di accentuata rischiosità con particolare riguardo:

- alla qualità, concentrazione e criteri di valutazione degli impieghi;
- alla situazione di liquidità;
- alla adeguatezza dell'assetto organizzativo sia in termini di struttura organizzativa sia con riguardo ai sistemi di direzione (programmazione, controllo, ecc.) di cui il gruppo si avvale.

Forma inoltre oggetto di specifica valutazione, caso per caso, il grado di adeguatezza patrimoniale richiesto agli enti creditizi che pongano in essere, a favore di altri enti creditizi, piani straordinari di intervento per il superamento di situazioni di crisi.

Provvedimenti particolari possono, altresì, essere adottati nei casi in cui la situazione patrimoniale del gruppo, pur rispettando il requisito minimo richiesto, sia fortemente condizionata dalla presenza di "interessi di minoranza" (1), i quali rappresentano risorse non pienamente disponibili per coprire perdite in qualsiasi componente il gruppo.

Allo scopo possono essere imposti coefficienti specifici e può essere revocata la facoltà riconosciuta di singoli enti creditizi appartenenti ad un gruppo creditizio di operare al 7 per cento.

2. Singolo ente creditizio

Il singolo ente creditizio è tenuto alla determinazione del coefficiente di solvibilità consolidato solo ove detenga partecipazioni di controllo congiunto.

I metodi di consolidamento sono gli stessi previsti per il gruppo creditizio (2).

Il singolo ente creditizio che detenga soltanto partecipazioni di collegamento almeno al 20 per cento non procede al calcolo del coefficiente di solvibilità consolidato (3).

3. Modalità di redazione dello schema di segnalazione del coefficiente di solvibilità consolidato e periodicità della segnalazione

Ai fini della redazione dello schema di segnalazione si rinvia a quanto riportato nel fascicolo "Istruzioni per la compilazione delle segnalazioni sul patrimonio di vigilanza e sui coefficienti prudenziali".

Il calcolo del coefficiente di solvibilità su base consolidata si effettua due volte l'anno, con riferimento alle date del 31 dicembre e del 30 giugno.

(1) Cioè di elementi patrimoniali di minoranze azionarie in società controllate.

(2) Qualora il singolo ente creditizio detenga partecipazioni di collegamento almeno al 20 per cento, queste sono trattate con il metodo del patrimonio netto, salvo la facoltà della Banca d'Italia di richiedere un diverso metodo di consolidamento, ove si ritenga che si configurino situazioni di più ampia integrazione con il soggetto partecipante.

(3) Resta ferma la facoltà della Banca d'Italia di richiedere il calcolo del coefficiente di solvibilità consolidato (con un metodo diverso da quello del patrimonio netto) ove essa ritenga che si configurino situazioni di più ampia integrazione con il soggetto partecipante.

4. Segnalazioni alla Banca d'Italia

L'ente capogruppo o il singolo ente creditizio (quest'ultimo nei casi previsti) invia le segnalazioni relative al coefficiente di solvibilità consolidato con apposita rilevazione su supporto magnetico secondo le modalità previste nel cennato fascicolo di istruzioni per la compilazione delle segnalazioni.

Le segnalazioni vanno trasmesse entro il 25 aprile e il 25 ottobre successivi alla data di riferimento (rispettivamente, del 31 dicembre e del 30 giugno).

* * *

Soggetti "a latere"

La Banca d'Italia ha facoltà di richiedere il calcolo del coefficiente di solvibilità consolidato anche con riferimento a società ed enti, esercenti attività creditizia o finanziaria, non compresi in un gruppo creditizio ma controllati dalla persona fisica o giuridica ovvero dalla società di persone che controlla la capogruppo di un gruppo creditizio (soggetti a latere).

Tale disposizione si applica anche ai soggetti "a latere" di un singolo ente creditizio.